



REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ASL BARI - REGISTRO GENERALE - Protocollo n. 129186/2024 del 16/10/2024

ACCORDO CONTRATTUALE RIFERITO ALL'ANNO 2024

TRA

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI** CON SEDE LEGALE IN **BARI**, ALLA **VIA LUNGOMARE STARITA N. 6**, RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE F.F. PRO-TEMPORE **Avv. LUIGI FRUSCIO**, DI SEGUITO INDICATA COME "AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI", CHE OPERA PER SÉ E IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA, DI SEGUITO INDICATA COME **COMMITTENTE**.

E

**LA CASA DI CURA "MATER DEI HOSPITAL", GESTITA DALLA SOCIETÀ "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" - PARTITA IVA 05498020725**, CON SEDE OPERATIVA IN **BARI ALLA VIA HAHNEMANN N. 10**, ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO ORDINARIO E DAY SERVICE, DI SEGUITO INDICATA COME "EROGATORE", RAPPRESENTATA LEGALMENTE DAL \_\_\_\_\_, NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_, IL QUALE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I., DICHIARA DI NON ESSERE STATO CONDANNATO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO PER REATI CHE COMPORINO L'INCAPACITÀ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CHE NON SUSSISTONO ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

**PREMESSO CHE:**

- il d.lgs. 502/92 e s.m.i. agli art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, disciplina la partecipazione dei soggetti ex art. 41 e 43 della L. 833/78 nei seguenti termini:
  - a) le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ed equiparati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
  - b) l'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN -Regioni e ASL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 8 quinquies co. 2 lett. a) b) c) d) e) e bis) ha determinato gli elementi essenziali necessari al contenuto dell'accordo, suscettibili peraltro di essere integrati dagli ulteriori elementi di ravvisata opportunità nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, già avviati e messi in atto con il riordino della rete ospedaliera pubblica, le cui riconversioni dei PP.OO. pubblici, hanno qualificato dette strutture come elementi utilmente inseriti nella programmazione regionale, ed in particolare nel circuito emergenza - urgenza;
- le strutture accreditate erogano l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n. 14/2015, ed in conformità alle eventuali modifiche che dovessero intervenire nel corso del triennio;

**DATO ATTO CHE:**

- nell'ambito territoriale della ASL BA è presente la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", gestita dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa" (d'ora in poi "CBH"), con sede operativa in Bari alla via Hahnemann n. 10, istituzionalmente accreditata per complessivi n. 449 posti letto per l'erogazione di prestazioni in regime di ricovero ordinario e day service in virtù degli atti rilasciati dalla Regione Puglia e che, ai fini tariffari, rientra nella Fascia Funzionale "A" della classificazione tipologica prevista dalla DCR 995/95;
- con Legge Regionale n. 28 del 22/12/2000, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., in una fase di prima attuazione, venivano individuate all'art. 20, alcune funzioni assistenziali che formavano oggetto di specifico progetto obiettivo da remunerarsi sulla base di costi standard di produzione: "(...) *Attività di Pronto Soccorso/DEA, Rianimazione e Terapia Intensiva, rientranti nel Dipartimento di Emergenza-Urgenza*";
- con DGR n. 70 del 03/02/2015, nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale (R.R.) n. 3/2005, la Regione Puglia approvava il modello organizzativo per l'istituzione del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 1° livello (Spoke), presso la Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "Mater Dei Hospital", sita in Bari alla via Hahnemann n. 10 e gestita dalla società "CBH";
- con DGR n. 867 del 29/04/2015, la Regione Puglia al punto 28) del DIF anno 2014-2015 assegnava un ulteriore budget pari a 7,5 milioni di euro su base annua, in favore della società "CBH" per l'attivazione del Pronto Soccorso, precisando che la ASL BA dovrà procedere al saldo delle relative prestazioni solo dopo rendicontazione;
- con Atto Dirigenziale n. 49 del 07/03/2016, la Sezione P.A.O.S.A della Regione Puglia, nel rispetto della DGR n. 3007 del 27/12/2012, ha autorizzato all'esercizio, con conseguente accreditamento istituzionale, la Casa di Cura "Mater Dei Hospital" per svolgere attività di Pronto Soccorso rientranti nel circuito del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 1° livello (Spoke), ai sensi degli articoli 8 e 24 comma 3 della L.R. n. 8/2004 e DGR n. 70/2015;
- con DGR n. 982 del 06/07/2016, la Regione Puglia definiva i criteri di remunerazione delle c.d. "prestazioni non tariffate" (PNT), non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende Ospedaliere, dalle AA.SS.LL., dagli Istituti ed Enti Ecclesiastici classificati ex artt. 41 e 43 della L. n. 833/78 - IRCCS Pubblici e Strutture Private Accreditate;
- con nota prot. n. AOO\_151/7170 del 14/07/2016, la Regione Puglia comunicava che la ASL BA, nel rispetto della DGR n. 982/2016, avrebbe dovuto procedere a riconoscere, a titolo di acconto, alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale, l'importo di € 500.000,00= mensili che costituiva l'equivalente di € 7.500.000,00/12 mesi\*80%, somma corrisposta dal Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (GREF) regionale, come quota aggiuntiva rispetto alla rimessa mensile corrisposta a questa Azienda. Rimaneva a carico della struttura erogatrice rendicontare, a fine esercizio, i costi realmente sostenuti secondo le prescrizioni di cui alla DGR n. 982/2016;

- con nota PEC del 27/07/2016, questa ASL BA trasmetteva ai competenti uffici regionali il verbale relativo alla conferenza di servizi svoltasi presso la Direzione Generale della ASL BA in data 25/07/2016, nel corso della quale si concordava l'avvio delle attività del DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", già a partire dal 01/08/2016, previo formale assenso della Regione Puglia;
- con nota prot. n. AOO\_151/7635 del 27/07/2016, la Regione Puglia comunicava alla ASL BA di procedere a sottoscrivere l'accordo contrattuale con la società "CBH", a valersi per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018, per l'avvio delle attività del DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", secondo lo schema tipo allegato alla nota regionale prot. n. AOO\_151/7170 del 14/07/2016;
- la ASL BA adottava la Deliberazione/DG n. 1424 del 29/07/2016, avente a oggetto "Attivazione DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital" gestita dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa". Presa d'atto dello schema tipo di accordo contrattuale e conseguenti determinazioni";
- il legale rappresentante della Casa di Cura "Mater Dei Hospital" gestita dalla società "CBH" e il Direttore Generale pro-tempore di questa Azienda, giuste Deliberazioni nn. 1424 del 29/07/2016 e 1477 del 05/08/2016, sottoscrivevano l'Accordo Contrattuale e relativo Addendum (identificati con prott. nn. 151437/1 e 158511/1 rispettivamente datati 02/08/2016 e 16/08/2016), per svolgere negli anni 2016/2017/2018 le funzioni di Pronto Soccorso rientranti nel circuito del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 1° livello (Spoke), ai sensi degli articoli 8 e 24 comma 3 della L.R. n. 8/2004 e della DGR n. 70 del 03/02/2015.

#### **DATO ATTO ALTRESI' CHE:**

- con nota prot. n. 30378/1 del 01/02/2019, la ASL BA, nelle more di ricevere apposite indicazioni dai competenti Uffici regionali, per l'accordo contrattuale da sottoscrivere per l'anno 2019, al fine di non lasciare l'erogatore senza indicazioni, comunicava alla società "CBH" che le prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificato con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016;
- con nota prot. n. 4428/01 del 08/01/2020, la ASL BA, nelle more di ricevere apposite indicazioni dai competenti Uffici regionali, per l'accordo contrattuale da sottoscrivere per l'anno 2020, al fine di non lasciare l'erogatore senza indicazioni, comunicava alla società "CBH" che le prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificato con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016;
- con nota prot. n. 13559 del 29/01/2021, la ASL BA, nelle more di ricevere apposite indicazioni dai competenti Uffici regionali, per l'accordo contrattuale da sottoscrivere per per l'anno 2021, al fine di non lasciare l'erogatore senza indicazioni, comunicava alla società "CBH" che le prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificato con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016;
- con nota prot. n. 27406 del 25/02/2022, la ASL BA, nelle more di ricevere apposite indicazioni dai competenti Uffici regionali, per l'accordo contrattuale da sottoscrivere per l'anno 2022, al fine di non lasciare l'erogatore senza indicazioni, comunicava alla società "CBH" che le prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificato con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016;
- con nota prot. n. 15130 del 01/02/2023, la ASL BA, nelle more di ricevere apposite indicazioni dai competenti Uffici regionali, per l'accordo contrattuale da sottoscrivere per l'anno 2023, al fine di non lasciare l'erogatore senza indicazioni, comunicava alla società "CBH" che le prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificato con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016;
- in riscontro alla precitata nota ASL BA prot. n. 15130/2023, con nota prot. AOO\_183 n. 3642 del 17/02/2023, la Regione Puglia comunicava alla ASL che per l'anno 2023, le funzioni assistenziali non tariffate limitatamente all'attività di Emergenza Urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", avrebbero potuto essere riconosciute alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificativo con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016, nonché nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 982/2016;
- in ossequio a quanto innanzi enucleato, ai sensi del predetto Accordo Contrattuale e relativo Addendum, identificati con prott. nn. 151437/1 e 158511/1 rispettivamente datati 02/08/2016 e 16/08/2016, la ASL BA ha regolarmente e correttamente liquidato e pagato, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023, le funzioni di Pronto Soccorso rientranti nel circuito del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) 1° livello (Spoke) presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital", così come fatturate dalla società "CBH";
- con **Deliberazione del Direttore Generale F.F. ASL BA n. 1583 del 29/07/2024**, si stabiliva di procedere, giusta nota regionale prot. AOO\_183 n. 3642 del 17/02/2023, alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2024 con la società "CBH", per la remunerazione delle funzioni assistenziali non tariffate limitatamente all'attività di Emergenza Urgenza correlata al DEA di 1° livello presso la Casa di Cura "Mater Dei Hospital" da essa gestita, alle medesime condizioni e disposizioni contenute nell'accordo contrattuale sottoscritto per il periodo 01/08/2016 - 31/12/2018 e identificato con prot. n. 151437/1 del 02/08/2016 e relativo addendum identificativo con prot. n. 158511/1 del 16/08/2016, nonché nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. 982/2016.

## SI STIPULA

In esecuzione della **Deliberazione del Direttore Generale F.F. ASL BA n. 1583 del 29/07/2024**, il presente accordo con validità per il periodo dal **01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, il quale è destinato a regolamentare l'erogazione, da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni c.d. funzioni assistenziali non tariffate, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.

### ART. 1

#### ELEMENTI ESSENZIALI OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente accordo contiene i seguenti elementi essenziali:

- disciplina il rapporto tra la Regione Puglia e l'Erogatore indicato in premessa, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i, per la erogazione nell'ambito del SSR, a prescindere dalla residenza degli assistiti, di prestazioni di assistenza sanitaria richieste secondo le tipologie di seguito indicate a fronte del corrispettivo preventivato dal presente accordo:
  - "funzioni non tariffate" (FnT) limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello.
- stabilisce le prestazioni oggetto dell'accordo che devono essere conformi al programma di integrazione dei servizi, per la parte riguardante l'Erogatore, quale rappresentazione del fabbisogno quali-quantitativo delle prestazioni da erogare da parte dello stesso. Quanto sopra in corrispondenza alla lett. a) del comma 2 art. 8 quinquies citato.
- Impegna l'Erogatore a rispettare i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale, in coerenza con la regolamentazione regionale in materia, giusta lett. c) del comma 2 art. 8 quinquies citato.
- determina il corrispettivo preventivato quale budget complessivo definito come somma dei valori di budget delle prestazioni erogate per la quota parte delle funzioni non tariffate legate alla sola attività dell'emergenza-urgenza così previsto dalle norme regionali e disciplinato con DGR n. 982 del 6/7/2016.
- definisce il debito informativo dell'erogatore per il monitoraggio di quanto previsto dal presente accordo e le procedure da eseguirsi per il controllo esterno di appropriatezza e qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, in conformità alla regolamentazione nazionale e regionale di riferimento. Quanto sopra in corrispondenza di quanto previsto alla lett. e) del comma 2 art. 8 quinquies.

### ART. 2

#### PROGRAMMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Il programma di erogazione dei servizi e delle attività, riguarda le prestazioni da erogare per:

- i cittadini residenti nel territorio regionale, compresi gli stranieri (STP, ENI);
- i cittadini di residenza extraregionale.

### ART. 3

#### REQUISITI DEI SERVIZI

1. I requisiti dei servizi da rendere sono regolati dalle norme di legge nazionali e dai provvedimenti e documenti regionali vigenti a cui le parti si impegnano a dare puntuale applicazione in particolare per quanto concerne in materia di accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale.
2. Essi devono essere compiutamente rispettati anche nelle indicazioni applicative e di interpretazione debitamente notificate. Del pari piena osservazione deve essere garantita ai successivi atti (leggi, regolamenti, circolari ecc.) di modificazione o integrazione sulla materia, sempre debitamente notificate.

### ART. 4

#### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, per le funzioni assistenziali non tariffate limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza.
2. Le risorse assegnate come da DIF riguardano le prestazioni da erogarsi, così come di seguito specificato:

**A) FINANZIAMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI** per l'importo massimo di **€ 7.500.000,00\*** annui per le funzioni assistenziali individuate dall'art. 20 della L.R. n. 28/2000, limitatamente all'attività di Emergenza urgenza correlata al DEA di 1° livello;

\* Limitatamente all'anno 2016, l'importo di € 7.500.000,00 sarà rapportato in dodicesimi dalla data di decorrenza del contratto. L'importo richiamato costituisce - la quota parte - che concorre a determinare il fondo unico di remunerazione delle "funzioni non tariffate" nella misura di quanto già stabilito dal DIF approvato con DGR n. 867 del 27/4/2015, incrementato anche di quanto necessario a garantire la copertura degli oneri di funzione da riconoscersi alle strutture private accreditate. Tale fondo unico di remunerazione è distinto in altri due sub fondi, ripartito tra strutture pubbliche e gli Enti classificati ex art. 41 e 43 della L. 833/78, e strutture private accreditate. Nella fase di prima applicazione, i due sub fondi rappresentano la sommatoria dei tetti di spesa assegnati per le stesse funzioni per l'anno 2015. I relativi oneri, per la funzione di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive - non potrà superare la misura massima del 80% del sub fondo unico di remunerazione per la parte relativa agli Enti classificati ex art. 41 e 43 ed alle strutture private accreditate. Tale percentuale, sulla base di valutazioni della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, potrà essere oggetto di rideterminazione. Resta inteso che la quota percentuale residua a copertura delle altre Prestazioni non tariffate (PnT), storicamente riconosciute dall'art. 20 della L. 28/2000, e non ancora regolamentate, troveranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del Fondo unico di remunerazione.

Il sub fondo, così determinato, costituisce quota parte del limite invalicabile di spesa per il riconoscimento da parte della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di tutte le prestazioni non tariffate riportate nell'art. 20 della L. 28/2000, con la precisazione che per quanto riguarda le attività di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza: Pronto soccorso, Rianimazioni e Terapie Intensive), le stesse saranno riconosciute nel rispetto dei criteri previsti dalla DGR 982 del 6/7/2016.

## ART. 5

### OBBLIGHI, ADEMPIMENTI DELL'EROGATORE E SANZIONI

**L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e garantire i seguenti adempimenti:**

- a) erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline accreditate, nel rispetto del modello organizzativo di cui al R.R. n. 14/2015 ed in conformità alle eventuali modifiche che dovessero intervenire nel corso del triennio;
- b) il Direttore Sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione e della cartella clinica, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate;
- c) garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario non medico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti professionali previsti per legge, che non versa in situazioni di incompatibilità, nonché il rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. L'erogazione delle prestazioni, rimane comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Direttore Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
- d) assumere l'impegno di adempiere agli obblighi informativi e di comunicazione previsti dal presente accordo, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini. La violazione di tale obbligo **dà luogo nei confronti dell'Erogatore al richiamo ed eventuale diffida;**
- e) essere consapevole che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- f) garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato;
- g) garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate, sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso e in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2024 si concludono, obbligatoriamente nell'anno 2025, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 31/12/2025;
- h) impegnarsi a inviare l'eventuale documentazione necessaria per la rendicontazione delle attività e delle funzioni non tariffate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e che le Aziende Sanitarie competenti territorialmente provvedano entro i successivi 90 giorni alla verifica e chiusura della rendicontazione;
- i) impegnarsi, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co. 5 lett. b), a trasmettere annualmente alla Sezione Gestione Accentrata Finanziaria Sanitaria della Regione Puglia, l'ultimo bilancio approvato e la relativa relazione sull'ultimo bilancio approvato, certificato da un revisore contabile, che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria, l'assenza/evidenza di criticità (quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo;
- j) impegnarsi, ai sensi del D.M. 70/2015 art. 1 co. 5 lett. b) a esibire l'estratto sintetico di una relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 - in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - da cui risulti in modo esplicito e inequivocabile l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
- k) impegnarsi, in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, a garantire in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica, a ottemperare all'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le PA. La fatturazione elettronica dovrà essere conforme al tracciato - file xml - elaborato secondo il formato e il tracciato fattura PA. L'univocità del soggetto emittente e l'integrità del contenuto sono garantiti dalla firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.

## ART. 6

### OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEMANDATI ALLA AZIENDA ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE

**La Azienda ASL:**

- **attraverso la Struttura UVARP è tenuta ad effettuare:**
  - a) le verifiche tecnico-sanitarie, riguardanti l'appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni sanitarie addebitate dall'erogatore, in esecuzione della normativa nazionale e regionale;
  - b) i controlli finalizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascherino altri scopi (indagini diagnostiche e strumentali di alto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il fatturato;
  - c) il controllo dei tassi occupazionali, pro-die, dei posti letto accreditati, in dotazione all'Erogatore;
- a eseguire i pagamenti in dodicesimi con cadenze mensili anticipate nella misura del 80% del valore complessivo delle risorse assegnate con riferimento alle lett. **a)** dell'art. 4.

## ART. 7

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DELL'EROGATORE E NORME FINALI

1. Il presente atto può essere oggetto di modifiche e integrazioni per effetto di sopravvenute direttive o disposizioni regionali attinenti le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, in regime di ricovero e in regime ambulatoriale.
2. Il presente contratto viene concluso in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:  
**"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o**

presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione del presente contratto verranno bonariamente risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si procederà mediante le procedure previste dalla DGR n. 1491 del 25/06/2010, così come modificata dalla DGR n. 90 del 22/01/2019.

<b>IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA</b>
---

**Letto, confermato e sottoscritto**

<b>IL DIRETTORE GENERALE F.F. PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI</b>	<b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA EROGANTE</b>
--	--

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Elementi essenziali oggetto dell'accordo), 2 (Programma di erogazione dei servizi e delle attività), 3 (Requisiti dei servizi), 4 (Corrispettivo), 5 (Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni), 6 (Obblighi e adempimenti demandati alla Azienda ASL territorialmente competente), 7 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:

---